

REGOLAMENTO AREA RIMESSAGGIO MARINA DI PESCARA

Art. 1. Ambito di applicazione.

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di regolamentare il rimessaggio dei natanti e/o imbarcazioni all'interno del Marina di Pescara presso l'area perimetrata e recintata denominata "Area Rimessaggio" ed ubicata in zona sud del Marina e più precisamente nella banchina di levante adiacente ai box di levante.
2. Il rimessaggio di natanti ed imbarcazioni all' interno dell'area perimetrata denominata "Area Rimessaggio" è consentito esclusivamente ad imbarcazioni e natanti degli utenti del Marina di Pescara.
3. Il periodo del servizio di rimessaggio parte dal 1 ottobre di ogni anno e termina il 31 maggio dell'anno successivo (durata massima mesi 8). Il rimessaggio è consentito esclusivamente ad imbarcazioni e natanti muniti di carrello porta barche facilmente rimorchiabili; inoltre l'imbarcazione e/o natante dovrà arrivare in area di rimessaggio con la carena pulita.

Art.2 Modalità di accesso

1. Il rimessaggio di natanti ed imbarcazioni è concesso a titolo oneroso, dietro presentazione di domanda scritta agli uffici amministrativi del Marina di Pescara. La richiesta di rimessaggio deve pervenire agli uffici entro il 15 settembre dove sarà determinato l'ammontare della somma dovuta. Il Marina di Pescara, dopo aver compilato una graduatoria degli aventi diritto darà conferma entro il 01 settembre.
2. Gli utenti richiedenti il rimessaggio devono dichiarare il periodo di durata dello stesso, che potrà avere comunque una durata massima di 8 mesi (fino al 31 maggio anno successivo). Al termine di detto periodo l'imbarcazione dovrà essere portata fuori dall'area di rimessaggio a cura e spese dell'utente, in caso contrario si applicherà una penale di € 25,00 al giorno; in ogni caso l'imbarcazione non potrà sostare oltre i 20 giorni dalla data concordata superati i quali il Marina di Pescara adotterà azioni a tutela dei propri interessi, ivi compresa la rimozione del natante ...
3. Le tariffe del rimessaggio sono consultabili su apposito tariffario del Marina di Pescara e vanno pagate anticipatamente dagli utenti fruitori del servizio.
4. L'utente, prima della scadenza del periodo di rimessaggio potrà chiedere una proroga, pagandone anticipatamente il prezzo, sempre che la permanenza sia conforme al periodo massimo stabilito nell' art.2.
5. In caso di eccesso di richieste viene data la priorità alle imbarcazioni chiedano un periodo di rimessaggio più lungo ed all' utenza del Marina di Pescara. Gli utenti rinunciatari tornano in coda alla lista di attesa.

Art. 3. Divieti e limiti alle operazioni.

4. E' fatto divieto assoluto di effettuare lavori di cantieristica nautica sulle imbarcazioni e/o natanti, quali lavori di carteggiatura, applicazione antivegetativa, pulizia sentine, verniciatura degli scafi o eliche, lavaggio sentine, lavaggio carena, riparazione carena, spandimento di olio o sostanze inquinanti in genere.
E' fatto divieto di sporcare nell' area sottostante l'imbarcazione o lasciare filtri, barattoli o residui di vario genere.
5. Nell'area di rimessaggio non è consentito introdurre ciclomotori, moto e biciclette.
6. E' fatto divieto di svolgere nell'area di rimessaggio, sia a terra che a bordo dell'imbarcazione o di autoveicoli, qualsiasi attività commerciale, professionale ed artigianale. Sono escluse da tale divieto tutte quelle attività commerciali, professionali e artigianali, ritenute utili e attinenti all'esercizio e funzionalità del Porto, espressamente autorizzate dalla Società nelle aree destinate a tale scopo.
7. E' consentito unicamente effettuare lavori di piccola manutenzione ordinaria e comunque in rispetto della normativa vigente (D.L. 81/2008) in tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
8. La mancata osservanza delle predette disposizioni produrrà l'immediata rimozione dell'imbarcazione dall'area di rimessaggio con la richiesta di pagamento dei danni eventualmente arrecati, oltre che la sospensione del diritto al rimessaggio stesso.

Art. 4. Responsabilità ed assicurazioni.

1. L'organizzazione degli spazi e la disposizione delle imbarcazioni e natanti nell'area di rimessaggio è esclusiva del Marina di Pescara.
2. Gli armatori delle imbarcazioni e dei natanti sono totalmente e unicamente responsabili della tenuta delle invasature e/o carrelli porta barche.
3. Ad insindacabile giudizio del Marina di Marina di Pescara, qualora i carrelli porta barche venissero ritenute non idonei o comunque non sicuri, l'imbarcazione non verrà autorizzata all'accesso e permanenza nell'area di rimessaggio.
4. L'Area di Rimessaggio a secco è recintata e video sorvegliata; Il Marina di Pescara non garantisce la custodia diurna e notturna delle imbarcazioni e non assume alcuna responsabilità per furti o danni di qualsiasi tipo che possono derivare alle imbarcazioni nel periodo di sosta.

Per quanto non espressamente quivi previsto e menzionato, si farà riferimento al "Regolamento Generale Fruizione dei Servizi del Marina di Pescara".

